



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico

Decreto n. 2430 del 09 DIC. 2021

OGGETTO: ME_19280_San_Marco_D'Alunzio - "Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini", Codice ReNDiS 19IRF244/G1. CUP J87D1600060001. CIG 7922171E4F.

Decreto di revoca del Decreto n. 406 del 28 marzo 2019, recante manifestazione di volontà all'utilizzo e nomina quale Direttore dei lavori, misura e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il Decreto Commissariale n. 406 del 28 marzo 2019, con cui all'Ing. Basilio Ceraolo è stato conferito l'incarico quale Direttore dei lavori, misura e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Vista** la nota prot. 3040/2021 con la quale Questo Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Decreto Commissariale n. 406 del 28 marzo 2019 in ragione del fatto che l'ing. Ceraolo, è risultato destinatario di misura restrittiva degli arresti domiciliari disposta per il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. perché, "...in qualità di direttore dei lavori nominato con decreto n. 406 del 19 marzo 2019, nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Commissario Straordinario per l'emergenza idrogeologica della Regione Siciliana finalizzata al "consolidamento valle di via Cappuccini" presso il cantiere di San Marco D'Alunzio, abusando dei poteri derivanti dalla sua funzione, mediante l'implicita intimidazione consistente nel porre ostacoli all'esecuzione ed alla contabilizzazione dei lavori, costringeval'aggiudicataria ed esecutrice ... a promettergli di consegnarli la somma di denaro, pari alla metà del risparmio di spesa che avrebbe ottenuto mediante l'esecuzione dei tiranti ad una lunghezza di 16 o 18 mtl, a seconda della diversa morfologia dei luoghi, inferiore, quindi, rispetto alla lunghezza di 22 mt prevista dal progetto e che il CERAOLO avrebbe falsamente contabilizzato riguardo alla fattispecie di reato di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., emersa all'esito di indagini relative a condotte contestate nei confronti della S.V. in quanto poste in essere proprio nell'esercizio dell'incarico di Direzione Lavori conferito dalla scrivente Stazione appaltante con riferimento all'appalto in oggetto";
- Considerato** che l'avvio del procedimento è stato determinato in ragione del fatto che la misura disposta afferisce ad indagini relative a condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni di Direttore dei Lavori conferite alla S.V. da Questa Stazione appaltante;
- Considerato** che non sono pervenute controdeduzioni nei termini prescritti nonostante la regolare trasmissione (a mezzo pec e Raccomandata A/R) della menzionata comunicazione di avvio del procedimento;
- Considerato** che in ragione del rapporto fiduciario che tale ruolo impone debba sussistere tra professionista e Questo Ufficio, si ritiene che il sopravvenire dei fatti descritti incida sensibilmente sui requisiti di moralità del professionista incaricato, facendo venire meno il medesimo rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere, nell'ambito di un appalto pubblico, tra la Stazione appaltante e il Direttore dei lavori da questa nominato;
- Considerato** che tali circostanze risultano idonee ad incidere sui requisiti di moralità del professionista, in quanto la condotta di reato contestata ed i fatti in questione, corrispondenti a "gravi delitti propri dell'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione", incidono negativamente sulla Sua integrità ed affidabilità, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici;
- Considerato** il principio di continuità del possesso dei requisiti di moralità, secondo cui i requisiti generali devono essere posseduti dai soggetti chiamati a contrarre con la p.a. anche nel periodo dell'esecuzione dell'incarico, senza soluzione di continuità (cfr. Cons. Stato, A.P., 20 luglio 2015, n.



8; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020 n. 2968);
Considerato che sono venuti meno, in capo alla S.V., i requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ragion per cui sussistono tutti i presupposti per l'esercizio del potere di revoca del Decreto di nomina n. 406 del 28 marzo 2019, in quanto le circostanze sopravvenute e sopra descritte integrano senz'altro fatti nuovi idonei a determinare il venir meno del rapporto fiduciario sotteso all'incarico in questione, che legittimano l'esercizio di tale *ius poenitendi*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 ancorato esclusivamente ad un apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione procedente;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Revoca in autotutela)

Ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, è disposta nei confronti dell'Ing. Basilio Ceraolo la revoca del Decreto n. 406 del 28 marzo 2019, in ragione della sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.


Art. 3

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'Ing. Basilio Ceraolo, basilio.ceraolo@ingpec.eu, al R.U.P. e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area "Gare e Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo e sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

Il Proponente

Il R.U.P.

Arch. Francesco Armeli


Il Soggetto Attuatore
Dott. Maurizio Croce
